



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
info@comune.caiazzo.ce.it www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 Data: 26/01/2022	OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022-2024.
-----------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISEI** del mese di **GENNAIO** alle ore **10.45** ed in prosieguo, la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, si è riunita nelle persone dei sigg.ri:

.		Presenti	Assenti
SINDACO	GIAQUINTO Stefano	X	
ASSESSORE Vice Sindaco	PONSILLO Antonio	X	
ASSESSORE	DI SORBO Giovanni	X	
ASSESSORE	PETRAZZUOLI Monica		X
ASSESSORE	SORBO Ida	X	

La riunione si svolge nella sala delle adunanze della Casa comunale, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla legge. Il Presidente, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola, che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogni di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia.

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali.

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale

vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208)e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Vista la delibera di giunta n. 4 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione sopraccitata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2021, eche dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale.

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini

numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari.

Visto che il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge è pari a € 1.054.371,93, dato dalla media delle spese del personale nel triennio 2011 / 2013 ai sensi del art.1, c. 557 quater L. 296 / 2006).

Tenuto conto che le norme vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti.

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020.

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III).

Esaminati i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto

alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al **28,93%** (Allegato “A”).

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sopra del primo “valore soglia” secondo la classificazione di cui al DPCM all’articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell’art. 6;
- secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano nella fascia di virtuosità intermedia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
- che la spesa del personale risultante dell’ultimo consuntivo approvato esercizio 2020 ammontano a euro 869.712,13.
- Che la spesa del personale prevista per l’anno 2022, compreso il fabbisogno previsto per l’esercizio 2022 (allegato c), ammonta a euro 848.438,02. (allegato “B”).

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022-2024, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato “C” alla presente delibera.

Rilevato che, sulla base delle stime disponibili rispetto alle entrate correnti future, l’adozione del suddetto programma di reclutamento consente di mantenere invariato o in diminuzione, anche nell’arco del triennio, il rapporto tra spesa di personale su entrate correnti registrato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.

Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
- nell’individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale;
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con la propria delibera di G.C. n. 4 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2022;
- con l’apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
- il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 - 557bis – 557 ter della Legge 27/12/2006, n. 296;
- il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinque D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c del D.L. 66/2014);
- il rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei

rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato

- il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
- l'adozione del Piano di Azioni Positive 2021/2023 per le pari opportunità previste dal D.Lgs. 198/2006 con DGC n. 168/2019 approvato con delibera di giunta n. 58 del 19/05/2021.

Valutato che il presente piano dei fabbisogni è coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppa nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliatamente nei seguenti atti programmatici:

- delibera di giunta n. 28 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale del precedente triennio, anni 2021/2023;
- delibera di Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- delibera di consiglio n. 23 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- delibera di giunta n. 86 del 14/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per l'anno 2021/2023;
- delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 6.9.2021, con la quale veniva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis co. 5 del d.lgs. 267/2000.

Stabilito in conseguenza di quanto sopra di rimodulare per il corrente anno la dotazione organica e quindi la consistenza di personale dell'ente, dando atto che a tal fine con DGC n. 5 del 17/01/2022 si è proceduto a ridefinire l'assetto organizzativo generale dell'Ente, articolando la struttura amministrativa in 4 Settori, anziché nei 5 come in precedenza.

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni.

Atteso che il Revisore dei Conti con proprio verbale del 25/01/2022, ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente.

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto.

DELIBERA

1. di dare atto che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al **28,93%** come da allegato “A” e pertanto si colloca nella “seconda fascia” di virtuosità;
2. di approvare, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022-2024, come da allegato “C” alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente piano, anche in prospettiva futura, garantisce un rapporto tra spese di personale su entrate correnti non superiore a quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato allegato B;
4. di dare atto che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2022;
5. di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale tenendo conto:
 - della spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006.
 - che l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2021, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
6. di dare atto infine che, con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento, si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 - 557bis – 557 ter della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinque D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c del D.L. 66/2014);
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);

- l'adozione del Piano di Azioni Positive 2021/2023 per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 con DGC n. 168/2019 approvato con delibera di giunta n. 58 del 19/05/2021.

7. di specificare che sul presente provvedimento il Revisori dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta dal parere succitato;

8. di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

9. di disporre la trasmissione della presente Delibera al Ministero dell’Interno, Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali – Direzione Centrale per UTG e per le autonomie Locali (art.243-bis, c.8-lett.d, TUEL), e per conoscenza, alla Direzione Centrale della Finanza Locale

10. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Valor Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
info@comune.caiazzo.ce.it www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022-2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
- Non favorevole
- Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 24/01/2022

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dott. Sergio de Luca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
- Non favorevole
- Non necessita di parere di regolarità contabile


Data 24/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo

**OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO
2022-2024.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Geom. Stefano Giaquinto



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Annamaria Merola


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.) – **Pubblicazione n. 82**
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 1090 (art. 125 T.U.E.L.)

Caiazzo, 27/01/2022




Il Responsabile del procedimento
F.to Antonietta Giannelli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Caiazzo, 26/01/2022



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Annamaria Merola

È copia conforme all'originale.

Caiazzo, _____



Il Responsabile del Procedimento